

25080/16

80



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Aniello NAPPI	- Presidente-	Sent. n. sez. 2604
Dott. Silvana de BERARDINIS	- Consigliere -	UP - 20/5/2016
Dott. Sergio GORJAN	- Consigliere -	R.G.N. 50091/2015
Dott. Francesca MORELLI	- Consigliere -	<u>Motivazione semplificata</u>
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore-	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

Berto Corrado, nato a Cona, il 31/5/1928;

avverso la sentenza del 13/7/2015 del Giudice di Pace di Belluno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per l'ingiuria e per l'inammissibilità nel rseto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Andrea Piovesan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Belluno ha condannato alla sola pena pecuniaria Berto Corrado per i reati di minaccia e ingiuria commessi ai danni di Visentini Marco nel corso di una lite condominiale.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla sussistenza del reato di minaccia e violazione di legge per il difetto assoluto di motivazione sul punto, rilevando come la frase attribuitagli non contiene alcuna minaccia di un male ingiusto, mentre alcuna valutazione sulla sua effettiva idoneità intimidatoria sarebbe stata compiuta in sentenza, che non avrebbe tra l'altro tenuto conto della sua età avanzata e della reazione della persona offesa, la quale dimostra l'assoluta innocuità della condotta. Analoghi vizi denuncia il ricorrente in merito all'imputazione di ingiuria, lamentando l'ingiustificata ed illogica esclusione dell'esimente della reciprocità delle offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve rilevarsi come, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il delitto di ingiuria contestato all'imputato è stato abrogato ad opera del d. lgs. n. 7/2016, talchè la stessa deve essere annullata senza rinvio con riguardo al suddetto reato, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso.

2. Ciò detto, deve ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, atteso che l'idoneità intimidatoria della frase pronunciata ("vieni fuori che facciamo a pugni") - pur in astratto in grado di integrare la condotta tipizzata dall'art. 612 c.p. - deve essere valutata con riferimento al concreto contesto di riferimento. Valutazione che la sentenza ha totalmente omissa e che invece rivela la sua assoluta inoffensività anche solo evidenziando come l'imputato all'epoca dei fatti aveva 84 anni e la persona offesa oltre venti di meno. Anche in riferimento a tale imputazione la sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto all'addebito di ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, quanto all'addebito di minaccia perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 20/5/2016


Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Aniello Nappi



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
add 16 GIU 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carola Lanzuse

